

"ALLEGATO A"

STATUTO



Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel primo libro del Codice civile e nel D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, un'Associazione Sportiva Dilettantistica denominata **"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VIDEOTON CREMA C5"** in breve **"A.S.D. VIDEOTON CREMA C5"** (d'ora in poi *"Associazione"*). L'associazione attualmente senza personalità giuridica si riserva di chiederla con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2021. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Crema (CR) alla Via Toffetti c/o la Palestra comunale "Alina Donati De Conti". La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo, senza che questo costituisca modifica del presente statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

I colori sociali sono il rosso ed il blu.

L'Associazione si fregia un emblema raffigurante una torre rossoblù con una palla "ai piedi".

Articolo 2 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 3 - Scopi e finalità

L'Associazione è un ente senza scopo di lucro di diritto privato che si fonda sui valori della solidarietà, della correttezza, della responsabilità sociale, del rispetto della dignità umana e che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità senza alcuna distinzione di genere per l'accesso alla qualifica di socio, alle cariche elettive ed alla partecipazione delle attività istituzionali.

Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed ai sensi dell'articolo 7, co.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 si propone di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse allo sport del Calcio nelle sue differenti discipline e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina sportiva, nonché la promozione dell'attività fisica e motoria, la pratica sportiva per tutti, l'esercizio fisico strutturato e l'attività fisica adattata quali strumenti idonei a consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica, di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità, di

Sanguini M. G.

Mark W.

sviluppare relazioni sociali, di ottenere risultati in competizioni di tutti i livelli, di acquisire stili di vita corretti e funzionali all'inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, prevalentemente in favore dei propri associati e dei tesserati:

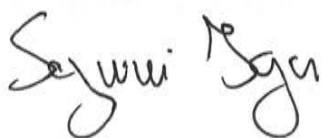
- svolgere l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle pratiche sportive praticate e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- organizzare e gestire le suddette attività sportive dilettantistiche sia a livello agonistico che amatoriale;
- partecipare, organizzare e gestire manifestazioni, gare, tornei, campionati, ed ogni altra attività legata allo sport dilettantistico, sia a livello agonistico che per puro spirito formativo, ricreativo ed amatoriale;
- formare, addestrare e gestire atleti e squadre dilettantistiche, agonistiche o amatoriali per lo svolgimento e la diffusione delle suddette discipline sportive dilettantistiche;
- organizzare corsi di avviamento allo sport, stage di promozione, centri estivi ed invernali di perfezionamento delle attività sportive dilettantistiche, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- consentire prioritariamente ai propri soci ed ai tesserati e comunque a coloro che intendono avvicinarsi alle discipline sportive svolte dall'Associazione, la fruizione parziale e/o totale delle strutture sportive, spazi attrezzati ed attrezzature gestite dall'Associazione al fine dell'apprendimento, addestramento e perfezionamento delle proprie capacità fisiche e tecniche per il raggiungimento dei propri obiettivi in termini sia agonistici che non agonistici;
- organizzare e gestire attività volte ad agevolare l'accesso alle suddette attività sportive dilettantistiche a soggetti diversamente abili.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nonché agli statuti, ai regolamenti sia vigenti che a quelli che fossero emanati successivamente alla approvazione del presente statuto ed alle disposizioni delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione stessa risulta affiliata.

L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell'organismo affiliante dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e dei regolamenti federali delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Laddove richiesto dalle normative federali l'Associazione s'impegna a convocare le riunioni degli atleti tesserati maggiorenni nonché, ove vi siano le condizioni, dei tecnici per l'individuazione, tramite



elezione od altri metodi di espressione democratica, del rappresentante atleti/e e del rappresentante tecnici. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo. L'associazione recepisce e fa propri i principi di cui alla Legge 14 dicembre 2000, n. 376 *"Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping"* – e successive modificazioni ed integrazioni, recependo le sanzioni e le procedure disciplinari previste dagli Organismi Sportivi affilianti nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli, e si impegna ad adeguare i propri regolamenti, ove necessario, alle eventuali variazioni ed innovazioni di tale legge.

L'Associazione si impegna per conto di coloro che svolgono attività al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, cui risulta affiliata, anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 39, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 4 - Attività secondarie e strumentali

Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa alle proprie finalità istituzionali e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:

- esercitare attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica esercitata in via principale, ivi comprese prestazioni di natura promo-pubblicitaria e di sponsorizzazione;
- cedere ed acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- gestire e condurre impianti e strutture sportive, sia di proprietà che detenuti a qualsiasi titolo, ivi compresa la concessione da parte di enti pubblici;
- gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, posti di ristoro, bar, attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali dei soci e dei tesserati frequentatori degli impianti e strutture sportive medesime;
- esercitare, all'interno degli impianti e strutture sportive gestite, attività di commercio di articoli, attrezzature e abbigliamento sportivo;
- organizzare e gestire attività, servizi ed iniziative culturali e turistiche legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzate alla promozione dei valori dello sport dilettantistico e alla conoscenza delle discipline sportive, alla formazione della persona ed al miglioramento fisico e psichico dell'individuo e della qualità della vita;
- svolgere attività editoriale tramite pubblicazione, edizione e diffusione di materiale cartaceo (riviste, opuscoli, vademecum, libri, brochure, flyer, etc.), e multimediale (dvd, siti web, etc.), e comunque di ogni altro materiale a fine divulgativo e conoscitivo connesso con l'attività sportiva, sociale, educativa che l'Associazione persegue;
- esercitare attività ricreativa in favore dei propri soci e dei tesserati;
- esercitare qualsiasi altra attività strumentale diretta al raggiungimento delle finalità perseguite dall'Associazione.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato, attrezzature, impianti e strutture sportive idonee alla pratica delle discipline sportive oggetto della propria attività. L'Associazione potrà, inoltre, compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali, pubblicitarie connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al

Sergio Sgarbi

Giuseppe Sgarbi

raggiungimento delle finalità statutarie, prestare fidejussioni, garanzie di qualsiasi natura anche reali ed avalli a garanzia di obbligazioni sociali o per interessi sociali, intrattenere rapporti con istituti di credito, richiedere e contrarre mutui e finanziamenti con Istituti di credito, contrarre mutui o finanziamenti di altro genere, anche ipotecari utili alle finalità perseguite dall'Associazione.

Articolo 5 - Soci dell'Associazione

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche di ambo i sessi, che condividendo le finalità sociali che l'Associazione persegue, intendono prendere parte attiva alla vita gestionale e sociale dell'Associazione dando, nelle sedi deputate, il loro contributo in termini di idee e proposte anche attraverso l'esercizio dei loro diritti, tra cui il diritto all'elettorato attivo e passivo. Il numero dei soci è illimitato. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 9.

Articolo 6 - Ammissione dei Soci

Condizione per essere ammessi è essere dotati di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata e dei loro organi.

La procedura di ammissione di nuovi Soci è regolata dalle presenti norme:

- a) chi desidera entrare a far parte dell'Associazione deve farne domanda su apposito modulo approvato dal Consiglio Direttivo dove, oltre ai dati anagrafici, sia presente la dichiarazione di conoscere ed impegnarsi a rispettare le norme contenute nello Statuto, nei Regolamenti e nelle deliberazioni degli Organi Sociali.
- b) la domanda di ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata all'aspirante Socio con qualsiasi mezzo scritto anche via posta elettronica. Il Consiglio Direttivo può conferire la delega disgiunta al Presidente o ad uno o più delegati, in tal caso il Presidente o il delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo.
- c) l'ammissione si perfeziona con il pagamento da parte del nuovo socio della quota associativa annuale.

La decisione di non ammissione viene comunicata all'aspirante socio per posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve essere motivata. Avverso la decisione di non ammissione l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la decisione – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del minorenne.



Articolo 7 - Diritti dei Soci

Tutti i soci godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione e del diritto di voto nelle assemblee sociali purché in regola con il pagamento della quota associativa. In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in Assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale fino al raggiungimento della maggiore età. La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione e di utilizzare le strutture sociali;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Articolo 8 - Doveri dei Soci

I soci hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa annuale ed i contributi secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- partecipare, per quanto possibile, alla vita dell'Associazione;
- rispettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo;
- osservare le norme stabilite dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e ad astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere al sodalizio sportivo;
- utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse;
- indossare la divisa sportiva dell'Associazione in tutte le manifestazioni a cui essa partecipa o vi è rappresentata. Si fa divieto ai Soci di indossare altre divise a scopo pubblicitario senza autorizzazione del Consiglio Direttivo.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, è personale e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non può essere trasmessa a terzi salvo causa di morte o rivalutata.

Articolo 9 - Decadenza dei Soci

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il termine dell'esercizio sociale.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) inadempienza alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva a cui l'Associazione ha deliberato di aderire;



- c) morosità nel versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; in tal caso il socio decadrà automaticamente senza ulteriori comunicazioni;
- d) attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e) azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione;
- f) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, ad eccezione del caso previsto alla lettera c), il socio può ricorrere all'Assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel Libro soci che avviene decorsi 30 (trenta) giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica elettiva.

Articolo 10 - Gli organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sportiva sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 11 - Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea generale dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, indica le linee di sviluppo dell'Associazione, opera le scelte fondamentali, delibera sull'operato degli organi esecutivi e rappresentativi, ed esercita costantemente la propria azione affinché tutte le attività siano coerenti con le indicazioni di politica sportiva che il presente statuto contiene. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da una successiva Assemblea.

Articolo 12 - Diritti di partecipazione e di voto

Hanno diritto di partecipazione all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun socio ha diritto di voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio avente diritto al voto mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio non può essere portatore di più di una delega. I soci minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale. Il diritto di voto è attribuito ai soci maggiorenni alla data di celebrazione dell'Assemblea che non siano soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima dello svolgimento dell'Assemblea, applicandosi il principio del voto singolo.

Severino Bga

Giulio Neri

Articolo 13 - Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o di inadempimento, dal Vicepresidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea oltre che dal Presidente del Consiglio Direttivo può essere convocata su richiesta dalla maggioranza assoluta dei Soci in regola con i pagamenti delle quote sociali presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve contenere luogo, data, ora e ordine del giorno, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione deve tenersi a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

La convocazione deve essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza quanto all'Assemblea ordinaria ed almeno quindici giorni prima dell'adunanza quanto all'Assemblea straordinaria, mediante uno dei seguenti mezzi (alternativamente o cumulativamente):

- a) lettera inviata al domicilio dei destinatari a mezzo dei servizi postali od equiparati fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i destinatari, entro la data e l'ora stabilita per l'Assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) a mezzo di Pec, E-mail, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestare l'avvenuta ricezione da parte dell'interessato;
- d) affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale sul quale il Socio potrà appostare il proprio nome e cognome, la data e l'ora di presa visione - che dovrà essere anteriore alla data ed ora stabilita per l'assemblea - e la propria sottoscrizione.

Articolo 14 - Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci in seduta ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico - finanziario annuale;
- b) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) elegge, fra tutti i Soci maggiorenni, i componenti del Consiglio Direttivo deliberando anche in merito alla loro revoca;
- d) approva eventuali regolamenti necessari al buon funzionamento associativo e all'uopo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) modifica, con delibera motivata, i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi ed alle attività sociali;
- f) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione in seduta ordinaria riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci in seduta straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto sociale;
- b) delibera sull'acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2021;
- c) delibera sull'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore;
- d) delibera su atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;

Sergio Bga

Andrea Man

- e) delibera la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva;
- f) delibera lo scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;
- g) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione in seduta straordinaria riservati alla sua competenza dal presente statuto.

Articolo 15 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti.

L'Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei tre quinti (3/5) dei soci presenti in assemblea.

Per la sola ipotesi di Assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione si applicano le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia domanda la maggioranza dei presenti.

Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio le Assemblee si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo da altro Socio o anche da persona al di fuori dell'Associazione a tal uopo eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio. Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. I verbali Assembleari sono conservati a cura del Presidente e sono liberamente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea.

Severini Segu

Guido Nino



Articolo 16 - Eleggibilità ed incompatibilità

I requisiti per ricoprire cariche sociali sono:

- a) aver raggiunto la maggiore età;
- b) aver acquisito la qualità di socio;
- c) essere in regola con il versamento delle quote sociali;
- d) non aver riportato condanne passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte del Coni, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportive o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- f) non aver subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche.

È fatto divieto agli amministratori ricoprire qualsiasi carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpici, riconosciuto dal CIP, ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. La mancanza dei requisiti di cui al precedente comma accertata o verificatasi dopo l'elezione comporta la decadenza dalla carica.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre a sette membri, scelti tra gli associati maggiorenni, determinato dall'Assemblea dei Soci ed eletti dall'Assemblea stessa. In mancanza di determinazione da parte dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, incluso il Presidente. Il Consiglio Direttivo eletto si costituisce entro cinque giorni dall'avvenuta Assemblea elettiva su convocazione di qualunque degli eletti. La presenza alla prima riunione dell'associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario relativo all'ultimo esercizio della carica ed i suoi componenti sono rieleggibili. La qualità di componente del Consiglio Direttivo è compatibile con eventuali rapporti di lavoro, anche di natura sportiva, intrattenuti con l'Associazione, a condizione che ciò sia nell'interesse dell'Associazione medesima, sia deliberato dal Consiglio Direttivo con l'astensione del componente interessato alla delibera, e il compenso attribuito rispetti le previsioni di cui all'art. 8, D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri ne ravvisino la necessità. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente che deve comunicare, tempestivamente e preventivamente, l'ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare a partecipare alle riunioni, persone particolarmente competenti sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza ed è ammessa l'espressione del voto per via elettronica alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

Segretario

Giulio Neri

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi partecipano almeno la maggioranza dei componenti e le deliberazioni saranno valide a maggioranza semplice. In caso di parità prevale sempre il voto del Presidente. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni oppure per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi. La revoca viene deliberata dall'Assemblea dei soci, sentito l'interessato per la quale è proposta.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio sociale venissero a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo che non superino la metà dei suoi membri, i rimanenti provvederanno all'integrazione dell'organo direttivo con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizioni che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee (pervenute nell'arco di cinque giorni) della maggioranza dei suoi componenti;
- b) per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
- c) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della maggioranza dei suoi componenti;
- d) per mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario da parte dell'Assemblea;
- e) per revoca da parte dell'Assemblea.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, il Presidente o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà provvedere entro 30 giorni alla convocazione dell'Assemblea dei soci, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione. La nomina e le variazioni dei titolari degli organi associativi devono essere comunicate agli uffici competenti unitamente a copia del verbale.

Articolo 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e conferiti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di quanto espressamente riservato all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio Direttivo:

- la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario al proprio interno;

Segretario

Presidente

- dare esecuzione delle deliberazioni assembleari e curare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- predisporre il rendiconto economico - finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- stabilire la data dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, da indirsi almeno una volta l'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci ogni qualvolta previsto dallo statuto;
- deliberare in merito all'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP cui l'Associazione intende aderire;
- approvare i programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione, anche tramite propri delegati e l'esclusione dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- stabilire le quote sociali, contributi e corrispettivi specifici versati dai soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- stabilire le quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- amministrare il patrimonio sociale e decidere su tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione e gli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro;
- istituire commissioni e nominare rappresentanti in organismi pubblici e privati, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e altri enti, cui l'associazione faccia parte;
- nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'adozione del Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e di qualsiasi altro documento necessario in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni nominando all'uopo i responsabili preposti;
- l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché di codici di condotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 39/2021.

Il Consiglio Direttivo al proprio interno può nominare un tesoriere delegato che unitamente al Segretario cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti nei limiti del mandato attribuitogli.

Segretario

Tesoriere

Articolo 19 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di suoi delegati, convoca e presiede l'Assemblea dei soci e ne cura le deliberazioni, stipula gli atti inerenti all'attività associativa.

Il Presidente può deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva. In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall'elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.

Articolo 20 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo per qualsiasi motivo del Presidente, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione entro un mese dell'Assemblea per l'elezione di tutte le cariche sociali.

Articolo 21 - Il Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente nella cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed unitamente al Presidente cura l'amministrazione dell'Associazione e si fa carico della tenuta dei libri sociali e contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti.

Articolo 22 - Esercizio Sociale e Rendiconto

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno dell'anno successivo. L'Assemblea in seduta ordinaria può, con delibera motivata, modificare i termini di scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi ed alle attività sociali. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea e redige il rendiconto economico - finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei soci, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale. Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati presso la sede legale alla medesima data in cui viene convocata l'Assemblea dei soci che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione ed il socio potrà, su specifica richiesta scritta, ottenerne copia.

Articolo 23 - Risorse economiche - Fondo Comune

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote di ammissione, quote associative, contributi e corrispettivi specifici versati dai Soci per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;

- quote di iscrizione e di tesseramento, contributi e corrispettivi specifici versati dai tesserati per le attività svolte in diretta attuazione dei fini istituzionali;
- donazioni, eredità, legati e lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da parte di persone fisiche, società, enti pubblici e privati;
- entrate derivanti da attività secondarie e strumentali agli scopi istituzionali;
- entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi e altre attività occasionali e saltuarie;
- entrate derivanti dall'organizzazione di gare o manifestazioni di carattere sportivo;
- ogni altra entrata che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento e non può essere destinato ad altri usi se non quelli per i quali l'Associazione è costituita. L'amministrazione di detti fondi e la gestione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che ne conseguono, sono regolati dal Consiglio Direttivo. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Le quote o contributi associativi sono intrasmissibili eccetto per causa di morte. La quota e il contributo associativo non sono rivalutabili.

Articolo 24 - Le sezioni – Trasformazione – Terzo settore

L'Assemblea ordinaria dei soci potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. L'Assemblea straordinaria dei soci potrà deliberare la richiesta di riconoscimento della personalità giuridica ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 39/2021, l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore e la trasformazione dell'Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.

Articolo 25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 15 del presente statuto. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 co.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021.

Articolo 27 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione, gli amministratori, i liquidatori aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove ha sede l'Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente. La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede l'Associazione, dall'arbitro nominato. L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura

Savignani Sgu

Barla Vm

e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente clausola compromissoria è vincolante per l'Associazione e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori e liquidatori, relativamente alle controversie dagli stessi promesse o insorte nei loro confronti.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o Discipline Sportive Associate e/o Enti di Promozione Sportiva a cui la Associazione risulta affiliata sono demandate a specifici organi di composizione delle liti.

Articolo 28 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs. 36/2021 e D.Lgs. 39/2021 e loro successive modifiche ed integrazioni.

Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Il presente statuto è stato approvato con delibera dell'Assemblea dei soci del 04 dicembre 2023.

Esente da bollo in modo assoluto art. 27-bis Allegato B, D.P.R. 642/72.

Il Presidente

Sergio di Sgo.

Il Segretario

Mauro Neri.



3 837 18/12/2023

0,00 **TMZ23L000837000RI**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TMZ